



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**Regolamento per la disciplina del Canone
patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di
occupazione del suolo pubblico
e del Canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. _____
del 31/05/2022

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	
Articolo 3 - Soggetto Attivo e funzionario responsabile	
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	
Articolo 5 – Autorizzazioni.....	
Articolo 6 - Anticipata rimozione.....	
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	
Articolo 10 – Presupposto del canone.....	
Articolo 11 - Soggetto passivo	
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio	
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	
Articolo 15 – Dichiarazione	
Articolo 16 - Pagamento del canone	
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione	
Articolo 18 - Accertamento	
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari.....	
Articolo 21 – Riduzioni.....	
Articolo 22 - Esenzioni.....	
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni	
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette	
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni	
Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni	
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo.....	
Articolo 29 - Riduzione del diritto	
Articolo 30 - Esenzione dal diritto.....	
Articolo 31 - Pagamento del diritto.....	
Articolo 32 - Norme di rinvio.....	
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	
Articolo 33 – Disposizioni generali	
Articolo 34 - Funzionario Responsabile	
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni	
Articolo 36 - Occupazioni abusive.....	
Articolo 37 - Domanda per l'occupazione di suolo pubblico.....	
Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione.....	
Articolo 39 - Obblighi del concessionario	
Articolo 40 - Durata dell’occupazione.....	
Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione	

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	
Articolo 44 - Rinnovo , proroga e disdetta della concessione o autorizzazione	
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	
Articolo 46 - Classificazione delle strade	
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone	
Articolo 49 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazioni	
Articolo 50 - Soggetto passivo	
Articolo 51 - Agevolazioni - riduzioni - maggiorazioni.....	
Articolo 52 - Esenzioni.....	
Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	
Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	
Articolo 55 - Accertamento e riscossione coattiva.....	
Articolo 56 - Rimborsi e compensazioni	
Articolo 57 - Maggiorazioni - indennità - Sanzioni.....	
CAPO V – CANONE MERCATALE	
Articolo 58 - Disposizioni generali.....	
Articolo 59 - Soggetto attivo	
Articolo 60 - Funzionario Responsabile	
Articolo 61 - Soggetto passivo	
Articolo 62 - Domanda di occupazione	
Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	
Articolo 64 - Classificazione delle strade	
Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	
Articolo 66 - Occupazioni abusive	
Articolo 67 - Agevolazioni.....	
Articolo 68 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	
Articolo 69 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	
Articolo 70 - Accertamento e riscossione coattiva.....	
Articolo 71 - Rimborsi e compensazioni	
Articolo 72 - Sanzioni e attività di recupero.....	
CAPO VI – NORME FINALI.....	
Articolo 73 – Regime transitorio.....	
Articolo 74 – Disposizioni finali.....	

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 24/11/2016.
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - f) Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di

cui al Capo IV del presente regolamento, limitatamente alla misura di superficie e durata comune. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie ed alla durata per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell'impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l'occupazione, mentre la parte comune per superficie e durata sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Articolo 3 - Soggetto attivo e funzionario responsabile

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, le attribuzioni di cui al comma 3 competono al concessionario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5- Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con delibera di Consiglio Comunale 119 del 24/11/2016.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati o disciplinati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
4. *Il committente di una pubblica affissione o di una esposizione pubblicitaria è tenuto ad accettare - e far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino quell'impianto - nella dichiarazione o nella richiesta di affissione, il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dall'art.9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e dall' art.10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere).*

E' tenuto, altresì, al rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 87/2018, dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 300/2004 e dell'art. 51 comma 10 quinquies e seg. della L. 3/2003, pertanto non potrà esporre pubblicità anche in forma indiretta relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, prodotti da fumo-tabacchi, prodotti da liquidi o ricariche per sigarette elettroniche.

L'accettazione del citato Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria), rendendo evidenti, nell'ambito del Regolamento del Canone Patrimoniale unico per le esposizioni pubblicitarie e di pubbliche affissioni, le regole di comportamento definite dalle Linee Guida sulle modalità attuative dell'art. 9 del D. L. 12 Luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" e con particolare riferimento ai principi espressi nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale in materia di dignità delle persone dagli artt. 9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale) e 10 (secondo cui

la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere).

Il Comune, a seguito della pronuncia della competente autorità, rimuove o fa rimuovere l'esposizione della pubblicità contrastante con la normativa vigente o che fosse ritenuta inopportuna o sconveniente, con recupero delle eventuali spese sostenute.

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le

stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
4. Costituisce messaggio pubblicitario qualsiasi figura, fregio, guarnizione, spazio, strumento di comunicazione visiva o acustica quando risulti oggettivamente idoneo a far conoscere alla massa indeterminata di possibili acquirenti o utenti il nome, l'ubicazione, i segni distintivi, i servizi, i prodotti, le attività del soggetto pubblicizzato in quanto si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile, consentendo di acquistare la conoscenza del suddetto messaggio.
5. Per luogo aperto al pubblico si intende il luogo, anche privato, accessibile a chiunque, anche se solo in momenti determinati e con l'osservanza delle condizioni e limitazioni imposte da chi esercita un diritto sul luogo stesso.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore ; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. Nel calcolo della superficie del mezzo pubblicitario sono comprese le cornici che lo racchiudono, qualora siano utilizzate per fini pubblicitari ed integrate nel messaggio pubblicitario. Sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione i sostegni

non luminosi (piedi, pali, grappe, supporti, ecc.) purchè strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria, salvo che la struttura non contenga colori o sia comunque integrata con l'iscrizione, che formi un contesto unico riconducibile al presupposto d'imposta.

9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se

la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando i coefficienti moltiplicatori approvati con la deliberazione di approvazione tariffe da parte della Giunta Comunale in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.

- c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza è maggiorato del:
- a) 98.00 %per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale fino a 1 mq.;
 - b) 100.00%per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale inferiori a 5 mq.;
 - c) 66.00.%per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale tra 5 mq. e 8 mq.
 - d) 50.00%per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale superiori a 8 mq.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) Locandine e pubblicità temporanea in genere;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine, fermo restando l'obbligo di rimozione del mezzo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Le dichiarazioni relative all'esposizione pubblicitaria presentate antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, se non oggetto di variazione, sono mantenute valide anche ai fini del canone unico patrimoniale.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato entro il **31 marzo** di ciascun anno.
2. Il pagamento deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1.12.2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
3. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
 Per le esposizioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle esposizioni stesse.
 Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Il pagamento deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1.12.2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019. -

Articolo 17- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
 Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente capo del regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
2. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 12,00.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 18- Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi del in misura pari al tasso di interesse legale;
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento;
4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate patrimoniali comunali e in assenza dall'art.1 comma 796 e seguenti della Legge 160/2019;
9. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone dovuto è stabilito con la deliberazione di approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale da parte della Giunta Comunale. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è

obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista con deliberazione di approvazione tariffe da parte della Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista con la citata deliberazione di approvazione tariffe di cui al precedente comma.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista con la già citata deliberazione di approvazione tariffe di cui al comma 1.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista con la già citata deliberazione di approvazione tariffe di cui al comma 1.

Articolo 21 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) la pubblicità realizzata all'interno di aree pubbliche, compreso il verde, da un soggetto che abbia stipulato un contratto di sponsorizzazione con il Comune finalizzato alla valorizzazione e manutenzione delle stesse aree. Il valore del canone oggetto di esenzione deve essere pari o inferiore al valore della prestazione oggetto del contratto di sponsorizzazione. E' onere del beneficiario presentare al concessionario del servizio pubblicità dichiarazione di esenzione allegando idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei relativi requisiti.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il

Comune esercita il diritto di affissione.

2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale 119 del 24/11/2016.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Castel San Pietro Terme costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il concessionario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune o il concessionario rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune o il concessionario sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale,

ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni – ufficio preposto comunale o del concessionario del servizio - sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
3. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.
 - d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 30 % della superficie disponibile.
4. Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono stabilite con delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe.
5. Le maggiorazioni del diritto sulle pubbliche affissioni - a qualunque titolo previsto - sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune o il concessionario, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.
5. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.

6. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.

Articolo 29 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, a condizione che non siano presenti sponsor commerciali e/o collaborazioni di privati;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 30 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Castel San Pietro Terme e il cui contenuto, riguardi le attività istituzionali del Comune, dallo stesso svolte in via esclusiva;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità di cui all'art. 2-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1.12.2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune (come strade, piazze, corsi, ecc.) e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'art.2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30.4.1992, n.285, nonché le aree di proprietà privata sulle quali risulta costituita una servitù di pubblico passaggio o altro diritto di godimento a favore della collettività.

Articolo 34- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa per l'intero periodo (24 ore su 24 ore) del suolo pubblico, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere concesse per più annualità.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima;
 - effettuate da soggetto diverso dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna

agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 – Domanda per l'occupazione di suolo pubblico

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione, secondo la modulistica e le indicazioni definite dal Servizio competente, in ragione della tipologia di occupazione. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare l'istanza al Comune di norma via pec o con Raccomandata A/R, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta all'Ufficio protocollo dell'ente.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 20 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. Per motivate ragioni d'urgenza l'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, deve contenere, pena la sua improcedibilità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto e indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante (ovvero di chi lo rappresenta munito dei poteri di firma), la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto e indirizzo e-mail;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari, corredata da planimetria o disegno illustrativo con posizionamento dell'ingombro, nonché ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (quali ad es. disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta atte ad individuare il contesto ambientale circostante; fotografie o disegni dei manufatti / arredi / ecc. oggetto dell'occupazione; elementi di identificazione di eventuali titoli abilitativi di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggette anche ad altri titoli);

- e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera (24 ore su 24 ore);
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda con le modalità di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, trattandosi di occupazione abusiva, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L'istruttoria della domanda ed il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione è di competenza dei Servizi comunali già individuati con i regolamenti vigenti.
2. Il responsabile del procedimento del Servizio preposto cura l'istruttoria della richiesta di occupazione e provvede ad acquisire direttamente le certificazioni e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici, nonché a richiedere i pareri e nulla osta tecnici di altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti, qualora necessari per la particolarità dell'occupazione. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria il Responsabile del procedimento, procede alla determinazione del canone, qualora dovuto, dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione. Il Dirigente / Responsabile del Servizio competente , entro i termini previsti per il rilascio della concessione o autorizzazione, fatte salve eventuali interruzioni per esigenze istruttorie ai sensi dell'art.16 della legge n.241/1990 , rilascia il provvedimento finale. Le concessioni sono inviate via pec o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica.
3. Il Responsabile del procedimento, entro il termine per il rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) L'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino della stessa area nelle condizioni originarie;
 - b) Dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) Particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
4. L'ammontare della garanzia di cui al comma precedente è stabilito dal responsabile del Servizio competente , comunque non inferiore a €100,00, tenuto conto dell'entità dei lavori, della possibile compromissione dello spazio oggetto di occupazione

nonché degli eventuali costi per il ripristino dei luoghi e per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Tale garanzia, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone.

5. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fidejussoria sono subordinanti alla verifica tecnica, al termine della occupazione, del ripristino dello stato dei luoghi, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o eventuali beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento rifiuti;
 - c) mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - d) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - e) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2;
 - f) versamento del canone alle scadenze previste;
 - g) rispettare i diritti di terzi vantati sui beni o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione;
 - h) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
 - i) evitare attività che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, o che esibiscano o pratichino forme di discriminazione. Allo scopo, il concessionario sottoscrive apposita dichiarazione con la quale si impegna, sotto la propria responsabilità, al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa Legge di attuazione (L.20.6.1952 n.645, c.d. "Legge Scelba") e della Legge 25.6.1993 n.205 (c.d. "Legge Mancino"). L'accertata inosservanza di quanto dichiarato o del divieto stabilito dal primo periodo della presente lettera costituisce causa di decadenza della concessione per l'eventuale periodo rimanente di efficacia della stessa, nonché la possibilità da parte dell'organo competente di negare al soggetto responsabile della violazione l'utilizzo di spazi pubblici per il periodo massimo di anni uno.
2. Nel caso di trasferimento a terzi (cessione di proprietà per atto tra vivi o *mortis causa*, ovvero affitto d'azienda) della attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante dovrà attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita istanza con gli elementi propri previsti nel precedente art. 37 e gli estremi della concessione in questione.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione o autorizzazione di suolo

pubblico è subordinato alla regolarità del pagamento, da parte del precedente occupante, dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di concessione/autorizzazione, fino alla data del subingresso. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate per il periodo di scadenza dei versamenti sino alla data del subingresso; per i periodi di scadenza successivi, le rate saranno addebitate al subentrante.

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate con scadenza diversificata in base quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, commi 2-3.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera e), relativa al divieto di subconcessione;
 - d) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo, con le modalità di cui al successivo comma 3.
3. Nell'ipotesi in cui nei confronti dello stesso concessionario siano stati emessi tre provvedimenti di decadenza della concessione o autorizzazione, ai sensi dei commi precedenti, riferite alla medesima area o spazio pubblico, non possono essere rilasciate a tale soggetto nuove concessioni o autorizzazioni per l'occupazione della medesima area o spazio pubblico.
4. Il Responsabile del Servizio avvia il procedimento di provvedimento di decadenza comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore a dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile del servizio ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto comporta automaticamente la decadenza della concessione all'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine per la relativa presentazione.
5. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro 90 giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.
6. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
4. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7.8.1990 n.241 e ss.mm.ii. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Articolo 44 - Rinnovo, proroga e disdetta della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno due giorni lavorativi prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. Il mancato pagamento del canone relativo alla occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo o alla proroga.
5. La disdetta anticipata per le occupazioni permanenti deve essere comunicata per atto scritto, entro 30 giorni antecedenti la data prevista per la cessazione.
6. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione.
7. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico concesso o del periodo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salvo la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore, validata dal sopralluogo

dell'organo di controllo.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie oggetto di occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie, come specificate nell'Allegato A) al presente Regolamento di cui costituisce parte integrante. Eventuali modifiche ed integrazioni all'Allegato A) saranno adottate con provvedimento della Giunta Comunale.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20% rispetto alla 1^a categoria. . La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 50% rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le riduzioni per le occupazioni temporanee sono così disciplinate:
 - del 30 per cento per occupazioni temporanee di durata non inferiore a 14 giorni;
 - del 50 per cento per occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni o che si

verifichino con carattere ricorrente , intendendosi a tal fine le occupazioni relative a periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. La superficie eccedente i 1000 (mille) metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, è calcolata in ragione del 10%.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, le superfici sono calcolate, al fine di del computo del canone, con esclusione delle aree e degli spazi occupate con veicoli destinati al ricovero mezzi e persone.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,00. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
10. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

Articolo 49 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Servizio Comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori economici;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
 - c) è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.
4. La determinazione del canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente art.45, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), maggiorazione alle tariffe previste per la zona di riferimento;
 - b) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), la tariffa determinata secondo la precedente lettera a) è aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - c) per le occupazioni su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 180 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, duplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.
6. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo potrà essere oggetto di rateazione con le modalità previste al successivo articolo 53.
7. A garanzia del pagamento dei canoni e del ripristino dell'area allo scadere della concessione, il concessionario è tenuto a prestare idonea garanzia, fissata con le modalità previste al precedente art.38. Tale cauzione dovrà coprire le eventuali insolvenze, inadempienze e danni causati al bene pubblico.
8. Le Convenzioni in corso di validità al momento dell'entrata in vigore del presente

regolamento proseguono fino alla scadenza in esse prevista, salvo richiesta espressa da parte degli operatori titolari delle convenzioni vigenti per la loro cessazione e attivazione della nuova disciplina.

9. *A decorrere dal 1.1.2022, gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al d.lgs. 2 agosto 2003, n. 259 che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 della legge 160/2019 sono soggetti per ogni impianto al canone previsto dall'art. 1 comma 831 bis della legge 160/2019*

Articolo 50 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 51 – Agevolazioni – riduzioni – maggiorazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte per le seguenti occupazioni, sulla base di quanto disposto dalla delibera di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale :
 - a) occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, anche in aggiunta ad eventuali agevolazioni già concesse in base al presente regolamento ;
 - b) occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente autorizzato con esclusione di eventuali proroghe;
 - c) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo;
 - d) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, celebrative e del tempo libero limitatamente agli spazi utilizzati e/ o finalizzati alla vendita o somministrazione, anche in aggiunta ad eventuali agevolazioni già concesse in base al presente regolamento;
 - e) occupazioni realizzate dagli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e le attività artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche. Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio;
 - f) occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri enti, fatto salve eventuali agevolazioni stabilite con atto della Giunta Comunale ai sensi dell'art.13 del "regolamento per l'utilizzo di sale comunali e per la concessione del patrocinio da parte del Comune di Castel San Pietro Terme", approvato con Del. CC n.33 del 31.3.2015;
 - g) occupazioni temporanee di durata non inferiore a 14 giorni;
 - h) occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, così come specificate nel precedente art.47,

comma 3;

- i) occupazioni realizzate da commercianti in sede fissa per esposizione di merci all'esterno dei negozi ;
 - j) occupazioni realizzate da titolari di attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, artigianato di servizio (del tipo gelaterie, rosticcerie e assimilati), produttori agricoli in spazi ed aree pubbliche in prossimità dei propri esercizi per lo svolgimento di attività ad essi connessi e funzionali;
 - k) occupazioni realizzate in occasione di particolari manifestazioni celebrative, culturali, sportive, turistiche, nei casi in cui l'occupazione sia effettuata, anche a scopo di lucro, con attrezzature, manufatti, strutture, ecc. finalizzati ad attività di intrattenimento e svago di carattere innovativo, ritenute dal Comune, con specifico atto di Giunta Comunale, di particolare interesse pubblico e/o siano considerate sotto il profilo economico, turistico, sociale, produttive di importanti stimoli aggregazionali e di promozione territoriale, anche in aggiunta ad eventuali agevolazioni già concesse in base al presente regolamento.
- 2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
 - 3. Le tariffe ordinarie del canone possono essere maggiorate con atto della Giunta Comunale per occupazioni permanenti realizzate tramite chioschi e simili.

Articolo 52 - Esenzioni

- 1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - b) le occupazioni effettuate da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di pubblico interesse, assistenza, previdenza, sanità, educazione, culto, cultura e ricerca scientifica;
 - c) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto (compresi i relativi mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento) , nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, le aste delle bandiere pubbliche e similari, a condizione che non contengano indicazioni di pubblicità;
 - d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico o privato durante le soste e nelle aree ad esse assegnate;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) le occupazioni con rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni temporanee effettuate per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative o sportive, per la superficie occupata su chi non si esegue attività di vendita o somministrazione;

- i) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità;
- j) le occupazioni occasionali determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci, nonché le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore a 6 ore per una unica giornata, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzioni di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati o simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde; tali occupazioni sono dovranno essere comunicate con apposita comunicazione secondo la modulistica predisposta dal comune;
- k) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- l) le occupazioni effettuate con fiori e piante ornamentali, o effettuate in occasione di festività e festeggiamenti, purché non collocati per delimitare spazi di servizio;
- m) le occupazioni che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare non comportanti comunque intralcio o pericolo per le persone;
- n) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- o) le occupazioni con passi carrabili;
- p) le occupazioni di suolo realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi nonché le occupazioni realizzate con condutture sotterranee per uso privato come pure le occupazioni con pozzetti di ispezione, griglie di aerazione, vasche biologiche e simili ad uso privato;
- q) le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- r) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio;
- s) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- t) le occupazioni con serbatoi e cisterne sotterranee per l'impianto e l'esercizio di distributore di carburanti;
- u) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- v) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- w) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile, nonché con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili;
- x) le occupazioni eseguite per manifestazioni ed iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- y) le occupazioni per i parcheggi destinati ai diversamente abili;
- z) le occupazioni realizzate da imprese per conto del comune sulla base di un contratto di appalto nel quale siano espressamente indicati i tempi di occupazione e le aree destinate all'esercizio dell'attività;
- aa) le occupazioni realizzate da artisti di strada, qualora lo spazio occupato sia quello necessario all'esibizione, senza l'utilizzo di strutture, elementi o costruzioni fisse, non associate all'esercizio del commercio su aree pubbliche ed in assenza di pretesa di corrispettivo in denaro per l'esibizione, essendo l'eventuale offerta da parte del pubblico, libera;
- bb) le occupazioni, comportanti o meno vendita o somministrazione, relative ad

iniziative ritenute dal Comune, con specifico atto, di particolare interesse pubblico sotto il profilo socio – culturale e di promozione del territorio e / o produttive di importanti stimoli aggregazionali;

- cc) le occupazioni temporanee realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS – di cui all'art.10 del D.Lgs. 4.12.1997 n.460, a condizione che le stesse siano iscritte all'anagrafe delle ONLUS;
- dd) le occupazioni temporanee espressamente esentate, con apposito atto della Giunta comunale, ai sensi dell'art.13 del "Regolamento per l'utilizzo delle sale comunali e per la concessione del patrocinio da parte del comune di Castel San Pietro Terme", approvato con Del. C.C.n.33 del 31.3.2015;
- ee) le occupazioni permanenti e temporanee, limitatamente al primo anno di occupazione (anno solare) realizzate da parte di bar, ristoranti, esercizi commerciali ed assimilati, con strutture ed arredi a servizio della propria attività, nonché con arredi mobili per la fruizione di attività artigianali, a condizione che i relativi progetti di arredo siano approvati dal competente Servizio edilizia ed urbanistica, sentita, qualora previsto, la Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio , nonché ottengano il parere favorevole del competente Servizio di Polizia locale e, comunque, subordinatamente al possesso e/o attivazione di tutti gli eventuali titoli abilitativi a tal fine previsti dalle vigenti normative in materia edilizia, igienico sanitaria, di sicurezza, viabilità e prevenzione incendi;
- ff) le occupazioni permanenti e temporanee di cui alla precedente lettera ee) successivamente al primo anno di concessione , realizzate nel Centro Storico Comunale . Al fine dell'ottenimento del beneficio il concessionario dovrà presentare annualmente apposita domanda di rinnovo, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione stessa, con allegata autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. a firma del titolare/legale rappresentante, attestante che non sono state apportate modifiche alla tipologia di occupazione, agli arredi ed agli impianti rispetto al progetto della domanda iniziale e che tali arredi e strutture risultano in ottimo stato di conservazione. In ipotesi di modificazioni alla tipologia di occupazione, agli arredi ed alle strutture, dovrà essere presentata istanza di nuova concessione corredata da tutta la documentazione necessaria soggetta alle procedure istruttorie di cui al presente regolamento. L'amministrazione comunale potrà in qualsiasi momento attivare le procedure atte a verificare il permanere in capo al concessionario dei requisiti che hanno determinato la concessione del beneficio, pena la decadenza dello stesso, ovvero, quando ne ricorrano le condizioni in base al presente regolamento la revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico;
- gg) *le occupazioni eseguite tramite infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata.*

Le agevolazioni di cui al comma 1, lettere ee) e ff) si applicano per le concessioni di occupazione temporanea o permanente rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I titolari di concessioni antecedenti a tale data possono accedere ai benefici di cui trattasi previa presentazione di nuova istanza redatta con le procedure e le verifiche di cui al presente regolamento. L'esenzione di cui alla lettera gg) decorre dal 1.1.2022 (anno di introduzione dell'esenzione).

Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito, prima del rilascio della concessione, entro il termine indicato dal responsabile del procedimento con apposita comunicazione contenente la quantificazione del canone stesso, come previsto in base

alle disposizioni vigenti. Qualora il concessionario intenda avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al successivo comma 5, al fine del rilascio della concessione dovrà provvedere, entro il termine fissato dal responsabile del procedimento, ad eseguire il versamento della cifra corrispondente alla prima rata, con versamento delle rate successive alle scadenze fissate nel presente articolo.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità di cui all'art. 2-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1.12.2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 300,00, fatto salvo quanto indicato al precedente comma 2.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.

Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato prima del rilascio dell'autorizzazione/concessione, entro il termine indicato dal responsabile del procedimento con apposita comunicazione contenente la quantificazione del canone stesso, come previsto in base alle disposizioni vigenti. Qualora il concessionario intenda avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al successivo comma 2, al fine del rilascio della concessione/autorizzazione dovrà provvedere, entro il termine fissato dal responsabile del procedimento, ad eseguire il versamento della cifra corrispondente alla prima rata, con versamento delle rate successive alle scadenze fissate nel presente articolo.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 300,00, fatto salvo quanto previsto al comma precedente.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
5. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità di cui all'art. 2-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1.12.2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

Articolo 55 - Accertamento e riscossione coattiva

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00. Qualora il singolo versamento sia pari a inferiore a € 12,00, l'intero ammontare del canone dovrà essere versato in occasione del versamento successivo.
2. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate patrimoniali comunali.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 56 - Rimborsi e compensazioni

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone patrimoniale di cui al presente capo del regolamento.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 12,00.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 57 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre gli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto

nell'articolo 55 del presente Regolamento.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o l'eventuale soggetto affidatario, decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate patrimoniali comunali.
8. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00. Qualora il singolo versamento sia pari a inferiore a € 12,00, l'intero ammontare del canone dovrà essere versato in occasione del versamento successivo.
9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e secondo quanto previsto dal regolamento comunale delle entrate patrimoniali.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 58 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 59 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente

Capo a terzi, le attribuzioni di cui al comma 3 competono al concessionario.

Articolo 60- Funzionario Responsabile

3. Al Funzionario Responsabile di cui al precedente art.59, comma 3, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio.
4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 61 - Soggetto passivo

- 1- Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata rilevata dalla Polizia Locale.
- 2- Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 62- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dai vigenti Regolamenti dei Mercati, delle Fiere, dei Mercati Contadini e del Commercio su aree pubbliche

Articolo 63- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della Legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal titolare della concessione o autorizzazione, nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia;
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

Articolo 64 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione riportata negli articoli precedenti.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 65- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.

4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. Al fine della determinazione del canone annuale dovuto dai titolari di posteggio nell'ambito di mercati settimanali annuali, vengono conteggiate n.44 (quarantaquattro) giornate di presenza.
6. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa puntuale, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o altro ufficio o soggetto preposto, o se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 67 - Agevolazioni

1. La tariffa standard è ridotta qualora si verifichino particolari situazioni di necessità, quali calamità naturali o epidemie, con provvedimento di Giunta Comunale possono essere disposte riduzioni o agevolazioni tariffarie.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. La tariffa è ridotta, della misura indicata nelle tariffe oggetto di delibera da parte della Giunta Comunale, per i banchi di vendita su aree pubbliche per le occupazioni eseguite da esercenti il commercio su aree pubbliche e/o produttori agricoli o assimilati.
4. La tariffa è ridotta, della misura indicata nelle tariffe oggetto di delibera da parte della Giunta Comunale, per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in occasione di sagre, fiere o altre manifestazioni locali.

Articolo 68 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito prima del rilascio dell'autorizzazione/concessione, entro il termine indicato dal responsabile del procedimento con apposita comunicazione contenente la quantificazione del canone stesso, come previsto in base alle disposizioni vigenti. Qualora il concessionario intenda avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al successivo comma 3, al fine del rilascio della concessione/autorizzazione dovrà provvedere, entro il termine fissato dal responsabile del procedimento, ad eseguire il versamento della cifra corrispondente alla prima rata, con versamento delle rate successive alle scadenze fissate nel presente articolo.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1.12.2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad **€ 300,00**, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguito oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art.72 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

Articolo 69 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato prima del rilascio dell'autorizzazione/concessione, entro il termine indicato dal responsabile del procedimento con apposita comunicazione contenente la quantificazione del canone stesso, come previsto in base alle disposizioni vigenti. Qualora il concessionario intenda avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al successivo comma 2, al fine del rilascio della concessione/autorizzazione dovrà provvedere, entro il termine fissato dal responsabile del procedimento, ad eseguire il versamento della cifra corrispondente alla prima rata, con versamento delle rate successive alle scadenze fissate nel presente articolo.

2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 300,00, fatto salvo quanto previsto al comma precedente.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
5. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1.12.2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguito oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art.72 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

Articolo 70 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento generale della riscossione delle entrate patrimoniali comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00. Qualora il singolo versamento sia pari a inferiore a € 12,00, l'intero ammontare del canone dovrà essere versato in occasione del versamento successivo.

Articolo 71 – Rimborsi e compensazioni

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone patrimoniale di cui al presente capo del regolamento.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 12,00.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 72 – Sanzioni ed attività di recupero

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00 . Qualora il singolo versamento sia pari a inferiore a € 12,00, l'intero ammontare del canone dovrà essere versato in occasione del versamento successivo.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate patrimoniali comunali.

CAPO VI – NORME FINALI

Articolo 73 - Regime Transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni di occupazione relative a prelievi sostituiti a norma del comma 816 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il servizio comunale competente potrà procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal presente regolamento comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi eventualmente acquisiti dovranno essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta della concessione o autorizzazione con le modalità previste nel presente regolamento.
5. Per il solo anno 2021, tutti i riferimenti di scadenza temporale al 31 marzo sono da intendersi **al 31 maggio 2021**.
6. *Per il solo anno 2022 deve essere eseguito entro il 31 maggio 2022 – in deroga a quanto previsto dall'art.54 e dall'art.68 del presente regolamento - il versamento del canone relativo*

alle occupazioni permanenti eseguite da imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 74 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamento vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare , emanata dal comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento modificato entra in vigore il 1 gennaio 2022.